

1) DOMANDA

- 1) se è necessaria la figura del geologo e se, in caso la risposta sia affermativa, se vada inserito all'interno del RTP
- 2) se servizi in E.05 (grado complessità 0,65) possono essere presentati per soddisfare i requisiti della classe e categoria E.17 (grado complessità 0,65)

RISPOSTA

- 1) Sì, la figura del geologo è necessaria e va inserita nel gruppo di progettazione (par. 13.4 del disciplinare). No, non va inserito nel RTP, è sufficiente che abbia con taluna delle componenti del RTP un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata (Linee guida ANAC).
- 2) La linea guida n.1 , di attuazione del D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50 approvata dal consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 973 del 14 Settembre 2016, ha stabilito che "Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplicando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera"

2) DOMANDA

Al punto 13.1.5 del disciplinare di gara si legge: "Si precisa che, relativamente ai requisiti di cui ai paragrafi 13.1.4 e 13.1.5 per le categorie "edilizia" e "strutture", le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare nell'ambito della stessa categoria (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare". Ciò premesso, si chiede cortesemente conferma che il requisito edilizia E.17 può essere dimostrato con altre destinazioni funzionali appartenenti alla categoria edilizia.

RISPOSTA

La linea guida n.1 , di attuazione del D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50 approvata dal consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 973 del 14 Settembre 2016, ha stabilito che "Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplicando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera"

3) DOMANDA

vorrei sapere se è obbligatorio l'utilizzo di un programma BIM per la successiva progettazione definitiva in caso di aggiudicazione della gara.

RISPOSTA

Si conferma, così come riportato nell'art. 7 del Capitolato d'onori, si evince che: "Il progetto dovrà essere sviluppato utilizzando tecnologia Building Information Modeling (BIM), in modo da permettere l'utilizzazione di modelli in 3D digitali ed il rilevamento delle interferenze, per seguire e supportare i progetti in tutto il loro

ciclo di vita – dalla progettazione e documentazione, alla costruzione e al supporto in cantiere, alla manutenzione.”

4) DOMANDA

E' stato verificato che sono previste opere in categoria E.17 per €. 103'651.17, relative a Arredi, forniture, aree esterne pertinenziali allestite.

A fronte di un importo così preciso, chiedevamo a cosa e a quali aree sono riferite.

Inoltre si domanda se, nell'ottica di una organicità dell'approccio da esplicitarsi in relazione, eventuali altre aree di pertinenza possono essere oggetto di valutazioni.

RISPOSTA

Le aree oggetto dell'intervento sono quelle indicate negli elaborati planimetrici e catastali inclusi nel progetto di massima e reso disponibile come atto di gara. Le opere previste in categoria E.17 riguardano genericamente le aree esterne strettamente pertinenziali ai due edifici (ex Conservatorio e ex Croce Rossa) per poter raggiungere il massimo della valutazione in merito ai criteri che saranno previsti nel nuovo bando 338/00 e ss. mm. ii. in relazione ai migliori servizi che si intenderà offrire agli studenti in una visione di un unico campus.

5) DOMANDA

SI RICHIEDE DI CHIARIRE SE LA CAUZIONE PROVVISORIA E' RICHIESTA IN SEDE DI OFFERTA IN QUANTO:

L'ART. 10.3 DEL DISCIPLINARE DI GARA PAGG.6-7 RECITA:

“L'offerta vincherà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. Nel caso in cui il procedimento non si concluda entro il suddetto termine, il concorrente, su espressa richiesta della stazione appaltante, dovrà procedere ad estendere il periodo di validità dell'offerta. “

D 1: Per tale estensione basterà quindi una autocertificazione del concorrente? Oppure in sede di offerta si dovrà presentare una cauzione provvisoria?

Ed inoltre, nel Capitolato a pag.19 si evince:

Garanzia definitiva

Prima della stipula del Contratto l'Aggiudicatario deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del Codice, pari al 10% dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

D 2: Per poter emettere una garanzia definitiva, non occorre avere prima una garanzia/cauzione provvisoria?

RISPOSTA

1. E' sufficiente un'autocertificazione in quanto la cauzione provvisoria non è necessaria per i servizi di progettazione.
2. No non occorre avere una cauzione provvisoria.